



Le novità in ambito di:

✿ legislazione ✦ news dall’Agenzia delle Entrate ★ giurisprudenza

- ✓ IMPOSTE SUI REDDITI
- ✓ IVA E IMPOSTE INDIRECTE
- ✓ EXPATRIATES & GLOBAL MOBILITY



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

Novità normative | D.L. 73/2022 (c.d. d.l. «semplificazioni»)

- Art. 8 co. 1 lett. a) - Principio di derivazione rafforzata per le micro imprese
- Art. 8, co. 1, lett. b) - Correzione di errori contabili: principio di derivazione rafforzata
- Art. 9, co.1 - Società in perdita sistematica
- Art. 10 - Razionalizzazione delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato
- Art. 23 co. 2-8 - Certificazione sulla qualificazione delle attività credito R&S e innovazione
- Art. 24 - Disciplina emergenziale ai fini degli ISA
- Art. 26 - Estensione agli ETS della disciplina fiscale applicabile in via transitoria
- Art. 35 co. 1-3 - Proroga del termine degli aiuti Covid-19 nell'RNA
- Art. 35 co.4 - Proroga del termine per la dichiarazione IMU 2021
- Novità in tema di IVA e di imposte indirette

Imposte sui redditi

- ◆ Circolare 20 giugno 2022, n. 21/E - Indirizzi operativi e linee guida per le attività di verifica

IVA e imposte indirette

- ◆ Circolare 16 giugno 2022, n. 20/E - Chiarimenti sulle novità in materia di aliquote IVA nel settore del gas
- ◆ Circolare 23 giugno 2022, n. 23/E - Ulteriori chiarimenti in materia di “Superbonus”
- ◆ Risposta ad Interpello del 28 giugno 2022, n. 353 - Prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico

Expatriates & Global Mobility

- ★ Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1479/2022 - regime lavoratori impatriati applicabile al rientro dal distacco anche in assenza di un nuovo contratto di lavoro
- ◆ Comunicato dell'ANPR del 27 aprile 2022 - Possibilità di richiedere online il cambio di residenza in caso di rimpatrio dall'estero per i cittadini iscritti all'AIRE

Art. 8 co. 1 lett. a) - Principio di derivazione rafforzata per le micro imprese

L'art. 8, co. 1 lett. a), del DL "Semplificazioni", approvato dal Consiglio dei ministri il 15.6.2022 e pubblicato in G.U. il 21.6.2022, ha modificato l'art. 83, co. 1, del TUIR ed ha previsto che il principio di derivazione rafforzata si applichi, oltre che ai "soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali", anche ai soggetti "diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile".

In sostanza, a seguito della modifica apportata, le imprese che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-ter c.c., ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria, potranno determinare il reddito d'impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale si applicano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Lo stesso art. 8, co. 2, stabilisce che la modifica in esame si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e, quindi, per i soggetti "solari", già a partire dal 2022.

Art. 8, co. 1, lett. b) - Correzione di errori contabili: principio di derivazione rafforzata

La lett. b), del comma 1, dell'art. 8, del D.L. n. 73/2022, modifica l'art. 83 del Tuir, specificando che i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili "valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili".

Con tale modifica, viene attribuita rilevanza fiscale ai componenti di reddito imputati in bilancio nell'esercizio in cui viene operata la correzione, evitando così alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRES-IRAP) relativa al periodo in cui il componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzato come, invece, disponeva l'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 31 del 29.09.2013) in base alla disciplina vigente prima della suddetta modifica.

La rilevanza fiscale delle poste derivanti dalla correzione di errori contabili è, in ogni caso, esclusa per le componenti negative di reddito in relazione alle quali, con riferimento al periodo d'imposta di corretta imputazione contabile, è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

La modifica in esame decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L., dunque, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già dal FY 2022.

Art. 9, co.1 - Società in perdita sistematica

L'art. 9, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, dispone l'abrogazione dei commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies, dell'art. 2 del D.L. 138/2011, in tema di società in perdita sistematica.

L'abrogazione dei suddetti commi evita l'estensione della disciplina delle società non operative alle società in perdita sistematica (vale a dire le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi o, nel medesimo arco temporale, presentano quattro dichiarazioni in perdita fiscale e una con reddito inferiore a quello minimo, determinato ai sensi dell'articolo 30, della legge 724/1994).

L'abrogazione opera a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (resta, invece, ferma l'applicazione della disciplina in esame per i periodi di imposta precedenti).

Art. 10 - Razionalizzazione delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato

L'art. 10, del D.L. n. 73/2022, ha riformulato l'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, al fine di semplificare le modalità di calcolo delle deduzioni del costo del personale ai fini dell'IRAP.

Le modifiche non introducono nuove deduzioni, né modificano la misura di quelle esistenti, ma si limitano a semplificare l'indicazione del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato. Infatti, da un lato viene disposta la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato; dall'altro le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia (es. addetti alla R&S non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali etc.).

Tale modifica trova applicazione a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. e, pertanto, già a partire dal 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Art. 23 co. 2-8 - Certificazione sulla qualificazione delle attività credito R&S e innovazione

Il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto la possibilità di richiedere una certificazione preventiva volta alla verifica e all'attestazione della qualificazione degli investimenti effettuati o ancora da effettuare per una loro corretta classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Una certificazione simile potrà essere richiesta con riferimento alle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.

La certificazione in oggetto non potrà essere richiesta qualora siano state constatate violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta sopraindicati o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

La certificazione dovrà essere rilasciata da soggetti abilitati che si atterranno, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida elaborate e periodicamente aggiornate dal Ministero dello Sviluppo economico.

Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze) verranno stabiliti i requisiti per i soggetti pubblici o privati in grado di rilasciare la certificazione, verrà istituito apposito albo dei certificatori e stabilite forme di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori.

Con tale decreto verranno inoltre stabilite modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, che dovranno essere parametrati ai costi della procedura.

Art. 24 - Disciplina emergenziale ai fini degli ISA

Il D.L. "Semplificazioni fiscali" ha esteso al 2022 i correttivi ISA, previsti per il 2020 e il 2021 dall'art. 148 del D.L. n. 34/2020, disponendo altresì che:

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Quanto alle tempistiche, gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati; eventuali integrazioni degli indici sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Art. 26 - Estensione agli ETS della disciplina fiscale applicabile in via transitoria

Con il Decreto Semplificazioni in rassegna è stata ampliata la platea dei soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore.

Prima della riforma, l'ambito applicativo della normativa era sostanzialmente ridotto alle sole organizzazioni di volontariato (ODV), alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale (APS). Con l'entrata in vigore dell'art. 26 del D.L. n. 73/2022, le misure agevolative speciali a carattere fiscale previste dal Codice del Terzo settore (art. 104, comma 1, D. Lgs. 117/17) saranno immediatamente applicabili per gli Enti del Terzo Settore con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (c.d. Runts).

In particolare, gli enti che effettueranno l'iscrizione al Runts potranno beneficiare di disposizioni particolarmente importanti e di diffusa applicazione, come delle specifiche agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82 Cts) e delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in favore degli Ets (art. 83 Cts). A queste agevolazioni si aggiunge anche il c.d. "Social bonus", previsto dall'art. 81 del Cts, che riconosce un credito d'imposta (pari al 65% o al 50%) allo scopo di favorire le erogazioni liberali effettuati nei confronti di enti del Terzo settore per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5, D. Lgs. 117/17, con modalità non commerciali.

Art. 35 co. 1-3 - Proroga del termine degli aiuti Covid-19 nell'RNA

Con l'articolo in commento viene disposto il differimento dei termini a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA) dei c.d. aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid (aiuti Covid).

Nello specifico i termini vengono differiti come segue:

- i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni) al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 30 giugno 2023;
- i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Occorre segnalare in questa sede come l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di tale intervento normativo, abbia previsto, con Provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022, la proroga al 30 novembre 2022 del termine per l'invio dell'autocertificazione necessaria ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» (c.d. Temporary Framework).

Inoltre, come espressamente indicato nel citato Provvedimento, *"I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dal decreto Sostegni), inviano l'autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata"*.

L'autodichiarazione dovrà essere inviata tramite il servizio web reso disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia.

Art. 35 co.4 - Proroga del termine per la dichiarazione IMU 2021

Con l'articolo qui in commento è stato prorogato l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione IMU (art. 1, comma 769, L. 160/2019) del 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

Il differimento non riguarda gli enti non commerciali - in forza dell'assenza del riferimento della novella al comma 770 - per i quali continuerà ad applicarsi quindi l'ordinario termine del 30 giugno.

Il rinvio sembrerebbe spiegato dall'imminente adozione di un nuovo modello unificato IMU in cui dovrebbe essere anche inserito un apposito campo dedicato alla «Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato» che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia fruito di benefici fiscali che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si ricorda che, seguendo il generale principio dettato dalle istruzioni al modello IMU, la dichiarazione IMU deve essere presentata solamente quando *“sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune”*.

Novità in tema di IVA e di imposte indirette

Il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto rilevanti novità anche in tema di IVA, imposta di bollo ed imposta di registro, già oggetto di commento nel nostro recente Tax Alert *“Decreto legge n. 73/2022: novità in tema di imposte indirette”* del giugno 2022.

Rinviando per maggiori approfondimenti al citato Tax Alert, riportiamo qui di seguito, in sintesi, le principali novità:

- viene differito al 30 settembre il termine di presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA (LIPE) relativa al secondo trimestre;
- il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat viene stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento;
- dalla comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti (“esterometro”) vengono escluse - oltre alle operazioni documentate da una bolletta doganale e quelle oggetto di fatturazione elettronica - anche quelle di importo non superiore a 5.000 Euro per ogni singola transazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972;
- viene elevata da 250 Euro a 5.000 Euro la soglia dell'importo che consente di procedere al versamento cumulativo dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo, secondo e terzo trimestre. La novità si applica alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2023.

Circolare 20 giugno 2022, n. 21/E - Indirizzi operativi e linee guida per le attività di verifica

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/2022 del 20 giugno fornisce gli indirizzi operativi e le nuove linee guida per l'anno in corso sul fronte dei controlli, della prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, delle attività relative al contenzioso tributario e della consulenza e dei servizi offerti ai contribuenti.

Con riferimento alle attività di controllo fiscale l'Agenzia precisa che verranno impiegate strategie differenziate a seconda che si tratti di grandi contribuenti e imprese di medie e piccole dimensioni. Ciò al fine di ridurre i rischi di evasione/elusione attraverso interventi diversificati a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate.

Viene inoltre approfondito il tema delle attività di consulenza, le quali mirano a garantire il presidio dell'attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l'emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche.

Occorre segnalare in riferimento alla citata circolare l'intento dell'Agenzia di promuovere l'adempimento spontaneo. Sarà posto in essere, in tale ottica, un incremento delle lettere di invito, aventi il fine di segnalare, in via bonaria, possibili anomalie e consentire ai contribuenti di rimediare a un eventuale errore o dimenticanza tempestivamente e senza aggravii. Tali comunicazioni saranno supportate anche da nuovi strumenti di data analysis, i quali costituiranno strumento imprescindibile di analisi del rischio e consentiranno l'attività di contrasto ai fenomeni a più elevata pericolosità fiscale. Verrà sfruttata l'interoperabilità delle banche dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sfruttando al massimo i flussi informativi derivanti dallo scambio di informazioni previsto dalle Direttive europee e dagli Accordi internazionali, e da quelli derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Con riferimento, invece, ai servizi forniti al contribuente bisogna tenere presente che la pandemia ha imposto un nuovo modello di gestione e assistenza nel rapporto con i cittadini e contribuito ad accelerare il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. In tale ottica, l'Agenzia ha attivato sempre più servizi online. Un obiettivo dell'Agenzia è quello di effettuare la completa trattazione delle comunicazioni di irregolarità e delle cartelle di pagamento, derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, tramite il canale CIVIS. Di conseguenza, per eventuali successive necessità di confronto con l'utente, sarà privilegiato il contatto mediante canale telematico, così da limitare la necessità di recarsi fisicamente in ufficio.

Inoltre, saranno completate le attività propedeutiche all'elaborazione della dichiarazione precompilata Iva annuale 2023 relativa alle operazioni effettuate nel 2022, che sarà resa disponibile dal mese di febbraio 2023. Per quanto attiene invece all'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni, nel corso del 2022, verrà completato l'invio delle comunicazioni degli esiti relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2019. Per il 2018, in particolare, saranno inviate le ultime proposte di definizione agevolata (articolo 5, Dl n. 41/2021), nei confronti dei contribuenti Iva che hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al 2019.

Per quanto attiene ai rimborsi verranno sempre più impiegate le modalità di interlocuzione tramite posta elettronica, posta certificata o raccomandata e privilegiando ancora una volta i canali di colloquio disponibili tramite i servizi telematici (tra i quali si ricorda il servizio web "Consegna documenti e istanze").

Circolare 16 giugno 2022, n. 20/E - Chiarimenti sulle novità in materia di aliquote IVA nel settore del gas

Al fine di contenere gli effetti dell'attuale incremento dei prezzi del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono stati emanati, tra gli altri:

- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. "decreto Energia");
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. "decreto Ucraina");
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "decreto Aiuti").

Con particolare riferimento all'IVA, due sono le disposizioni rilevanti contenute in questi provvedimenti.

La prima prevede la riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di gas metano usato per combustione per usi civili ed industriali ed è contenuta nell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 17 del 2022.

In particolare, viene temporaneamente ridotta al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Giusto il richiamo all'art. 26, comma 1, del Testo unico delle accise (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), oggetto di tale aliquota ridotta è il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali e sottoposto ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

L'aliquota IVA del 5% è applicabile:

- sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%;
- sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%.

Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.

Non beneficiano dell'agevolazione in commento, le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione che sono, invece, interessate da quanto riportato qui di seguito.

L'art. 1-bis, del D.L. n. 21 del 2022, stabilisce, in particolare, la riduzione temporanea dell'aliquota IVA applicata al «gas naturale usato per autotrazione» fissandola in misura pari al 5%. L'agevolazione trova applicazione per le operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 3 maggio 2022 e l'8 luglio 2022. Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione si applicano i criteri di cui all'art. 6 del decreto IVA.

Circolare 23 giugno 2022, n. 23/E - Ulteriori chiarimenti in materia di “Superbonus”

Il decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica conseguente il virus SARS COVID-19, ha introdotto una detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (denominato “Superbonus”).

Successivi interventi normativi hanno modificato l’originario impianto normativo, che ora si presenta alquanto complesso ed articolato.

Con particolare riferimento ai profili IVA, l’art. 119 comma 9-ter del decreto Rilancio prevede che l’IVA non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

La circolare in commento fornisce chiarimenti in merito alle modalità di computo dell’IVA indetraibile,

Viene innanzitutto delimitato il perimetro applicativo della norma, che trova applicazione limitatamente agli specifici interventi in ambito di:

- efficienza energetica;
- misure antisismiche;
- installazione di impianti fotovoltaici, nonché
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Tra i chiarimenti più importanti contenuti nel documento di prassi si ricordano i seguenti:

- anche l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del “pro-rata” si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus;
- il presupposto per computare la quota di IVA indetraibile tra le spese ammesse a beneficiare del Superbonus è che tale importo sia determinato secondo criteri oggettivi e l’ammontare sia puntualmente quantificato, coerentemente con la natura dei beni e dei servizi agevolabili;
- se al momento dell’emissione della fattura relativa ai lavori agevolati, il soggetto passivo ammesso a beneficiare del Superbonus non è in grado di determinare secondo parametri oggettivi la quota di IVA indetraibile, effettivamente a suo carico, lo stesso non potrà computarla nell’ammontare della spesa “agevolabile”: una volta oggettivamente definito il relativo ammontare il contribuente potrà computare l’IVA indetraibile nel calcolo della detrazione Superbonus spettante, direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o, in alternativa, optare per la cessione del credito;
- analogamente (computo dell’IVA indetraibile nel calcolo della detrazione Superbonus spettante direttamente in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, in alternativa, opzione per la cessione del credito) si dovrà procedere nel caso in cui la detrazione dell’IVA sia determinata provvisoriamente nel corso dell’anno in conseguenza, ad esempio, dell’applicazione del “pro-rata” dell’anno precedente, modalità questa consentita dal comma 5 dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 (“*Nel corso dell’anno, la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. [...]*”).

Risposta ad Interpello del 28 giugno 2022, n. 353 - Prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico

Un'associazione senza scopo di lucro estera, non registrata ai fini IVA in Italia e priva di stabile organizzazione nel nostro Paese, svolge attività di organizzazione di congressi, meeting ed eventi medici di portata internazionale. Prossimamente intende organizzare un evento scientifico in Italia che si rivolgerà a specialisti provenienti da diversi Paesi del mondo.

I partecipanti all'evento potranno essere sia soggetti passivi IVA che privati.

La partecipazione all'evento, garantita dal pagamento di una quota, potrà essere alternativamente:

- fisica, con accesso in presenza nei luoghi in cui si tiene l'evento;
- virtuale, con la possibilità di assistere in diretta alle sessioni organizzate dall'istante e di interagire con i relatori dei seminari.

L'evento sarà trasmesso online e videoregistrato dal luogo in cui si tiene.

L'associazione ha interpellato l'Agenzia delle entrate per chiedere chiarimenti sul corretto trattamento IVA applicabile ai servizi di accesso "virtuale" all'evento, prospettando la soluzione secondo la quale gli stessi sarebbero oggetto di fatturazione ai sensi dell'art. 7-ter del DPR n. 633/1972 e, quindi, non soggetti ad IVA in Italia. Infatti - sempre ad avviso dell'associazione istante - l'assenza di tangibilità della partecipazione "virtuale" impedirebbe di considerare quest'ultima come "accesso" all'evento. Di conseguenza, dovrebbe essere esclusa l'applicazione dell'articolo 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972, che, in relazione alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, prevede una disciplina sulla territorialità IVA derogatoria rispetto a quella di cui all'articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 e legata - in linea di principio - al luogo in cui fisicamente si tiene l'evento.

Nella risposta fornita, l'Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto i criteri codificati nell'articolo 7-quinquies, D.P.R. n. 633 del 1972, per individuare la rilevanza territoriale IVA dei servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili e, più precisamente:

- per i servizi, resi nei confronti dei soggetti B2C, aventi ad oggetto l'organizzazione della manifestazione e le prestazioni di servizio per l'accesso alle manifestazioni, il luogo di effettuazione è individuato in funzione del luogo di materiale esecuzione del servizio, vale a dire dove l'evento ha luogo;
- per i servizi, resi nei confronti dei soggetti B2B, aventi ad oggetto l'organizzazione della manifestazione, si applica il criterio del Paese di stabilimento del committente (quindi la regola generale contenuta nell'art. 7-ter), mentre per i servizi connessi all'accesso alle manifestazioni e per i servizi accessori connessi con l'accesso il requisito della territorialità è sempre individuato in base al luogo di materiale realizzazione dell'evento.

Per verificare se la partecipazione "in presenza" e quella "virtuale" siano sostanzialmente analoghe, l'Agenzia richiama quanto chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 13 marzo 2019, Causa C-647/17. In quell'occasione i giudici eurounionali hanno precisato che "l'accesso ai seminari fornito, a fronte di un corrispettivo, ai soggetti passivi implica necessariamente la possibilità di assistervi e di parteciparvi. Tale partecipazione è quindi strettamente connessa all'accesso ai seminari medesimi". Partendo da questo principio, secondo l'Agenzia, poiché nel caso sottoposto risulta che anche i partecipanti in modalità "virtuale" - pur non essendo presenti fisicamente - possano interagire con i relatori, ad esempio colloquiando e ponendo loro domande come se fossero in sala, si può pervenire alla conclusione che la modalità di partecipazione a distanza non comporti una modalità di fruizione del servizio differente rispetto a quella di chi partecipa all'evento in presenza. Pertanto, in conclusione, anche alla partecipazione "virtuale" si rendono applicabili le previsioni di cui all'articolo 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972.

Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1479/2022 - Regime lavoratori *impatriati* applicabile al rientro dal distacco anche in assenza di un nuovo contratto di lavoro

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sez. XI, Pres. ed Est. Di Rosa - Sent. n. 1479 del 6 aprile 2022, dep. il 25 maggio 2022) ha emesso una recente pronuncia in merito alla possibilità di applicare il regime degli *impatriati* (art. 16 D.l.gs. n. 147/2015) a seguito del rientro in Italia, dopo un periodo di distacco all'estero, in assenza della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro.

La Commissione Tributaria Provinciale nel richiamare la Circolare n. 33/E/2020 nel punto in cui l'Agenzia afferma che *“non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro”*, precisando che *“laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l'impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame”* ritiene che tale interpretazione avrebbe travalicato la lettera e la ratio della norma (art. 16 - D.l.gs. n. 147/2015) laddove la stessa stabilisce soltanto che *“I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano”*.

Pertanto, contrariamente alla recente prassi sul tema (in primis la Circolare n. 33/2020 e le Risposte ad interPELLI successivi), ad avviso dell'organo giudicante di I grado, non occorre che si sottoscriva, con il medesimo datore di lavoro, un nuovo contratto di lavoro in quanto il testo normativo non prevede il requisito della discontinuità formale o sostanziale fra i rapporti di lavoro in essere durante il distacco all'estero e quello al rientro in Italia.

Comunicato dell'ANPR del 27 aprile 2022 - Possibilità di richiedere online il cambio di residenza in caso di rimpatrio dall'estero per i cittadini iscritti all'AIRE

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) informa che dal 27 aprile 2022 è possibile fare richiesta online per il cambio di residenza o di dimora. Tale richiesta può riguardare anche il rimpatrio dall'estero per i cittadini iscritti all'AIRE oltre che il cambio di residenza da un Comune all'altro in Italia.

Occorre fare accesso al portale dell'ANPR (<https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino>) con la propria identità digitale (carta d'identità elettronica, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) e compilare online la richiesta anagrafica per sé ed eventualmente per i componenti della propria famiglia ed inviarla in automatico al Comune competente. Il portale offre inoltre la possibilità di verificare lo stato di avanzamento della richiesta presentata e di ricevere aggiornamenti via e-mail.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'iscrizione, occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 18 del DPR 223/89, in base al quale entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, l'Ufficiale dell'Anagrafe effettua l'iscrizione la cui efficacia è tuttavia immediata, ossia decorre dalla data di invio online della domanda da parte del cittadino.

Tale procedura online consente di semplificare e velocizzare l'iscrizione della residenza anagrafica, che seppur sia un requisito puramente formale, riveste tuttavia per la giurisprudenza italiana ancora un ruolo rilevante nel determinare la residenza fiscale delle persone fisiche.

Tale novità ha possibili effetti sulle implicazioni anche fiscali delle persone fisiche con riferimento, in particolare, allo status di residenza fiscale, nonché alla possibilità di beneficiare dei regimi fiscali di vantaggio (impatriati, docenti e ricercatori, ecc ...), dal momento che uno dei tre criteri alternativi per qualificarsi fiscalmente residenti in Italia è l'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili) nell'anno fiscale/anno di calendario.

Contatti:

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Milano

Viale Abruzzi, 94

Roma

Via Ludovisi, 16

Torino

Corso Re Umberto, 9bis

Bologna

Corte Isolani, 1

Treviso

Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 8 luglio 2022.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.